

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4227 del 04/08/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: POZZI COSTRUZIONI SRL ĩ SANTARCANGELO DI ROMAGNA. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA VECCHIA EMILIA, 4075, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di piazzali in corpo idrico superficiale ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso l'Unione di Comuni Valmarecchia (prat. SUAP n. 315/2016). Revoca dei Provvedimenti n. 39 del 17.02.2012 e n. 598 del 27.03.2014
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4376 del 04/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattro AGOSTO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – L.R. n. 13/2015. Ditta: POZZI COSTRUZIONI SRL – SANTARCANGELO DI ROMAGNA. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA VECCHIA EMILIA, 4075, ricomprensente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di piazzali in corpo idrico superficiale ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico.

Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso l'Unione di Comuni Valmarecchia (prat. SUAP n. 315/2016). Revoca dei Provvedimenti n. 39 del 17.02.2012 e n. 598 del 27.03.2014.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- gli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di

recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;

- che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- l'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art. 113 del D.lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le

competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;

- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che alla Ditta richiedente, relativamente all'impianto in oggetto, sono stati rilasciati i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- iscrizione al n. 67 del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, avvenuta con Provvedimento n. 39 del 17.02.2012, a seguito di comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, inoltrata dalla ditta il 06.12.2011;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali con recapito finale in corpo idrico superficiale, di cui alla Parte terza del D.lgs. n. 152/2006 (artt. 124), rilasciato dalla Provincia di Rimini, con Provvedimento n. 552 del 23.11.2010, scaduta il 22.11.2014;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 c.8 e art. 281 c.3 del D.lgs. n. 152/2006, rilasciata con Provvedimento della Provincia di Rimini, n. 598 del 27.03.2014, avente scadenza il 26.03.2029;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti il 07.09.2016, completata formalmente il 09.11.2016 ed integrata il 16.03.2017 e il 03.08.2017, lo Sportello Unico del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, ha trasmesso istanza presentata dalla ditta POZZI COSTRUZIONI SRL, avente sede legale in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA SAN VITO, 1183 e sede dell'impianto in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA VECCHIA EMILIA, 4075, per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- rinnovo (con diminuzione dei quantitativi stoccati istantaneamente) della comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 e conseguente iscrizione ad apposito registro delle imprese – competenza ARPAE;
- nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (acque meteoriche di dilavamento piazzali con recapito in corpo idrico superficiale) – competenza ARPAE;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 (proseguimento senza modifiche) – competenza ARPAE;
- nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 - competenza comunale;

ACQUISITI agli atti:

- l'esito istruttorio favorevole all'autorizzazione per la parte afferente la competenza comunale impatto acustico, trasmesso dal Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, con nota prot. n. 760 del 19.01.2017;
- la nota prot. n. 2999 del 03.04.2017, con cui, su richiesta della Struttura scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica, relativa all'istanza per la parte afferente la competenza di ARPAE (gestione dei rifiuti, scarico acque meteoriche ed emissioni in atmosfera), in cui si esprime favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 16.02.2017, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 382,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, degli esiti istruttori di competenza comunale relativi all'impatto acustico, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno revocare i Provvedimenti n. 39 del 17.02.2012 e n. 598 del 27.03.2014 della Provincia di Rimini, in quanto le attività di recupero rifiuti e le emissioni in atmosfera cui si riferiscono, sono ricomprese nella presente AUA;

SENTITO il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

VISTI:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, alla ditta POZZI COSTRUZIONI SRL con sede legale in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA - VIA SAN VITO, 1183, e sede dell'impianto in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA - VIA VECCHIA EMILIA, 4075, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (istanza pervenuta al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia - prat. SUAP n. 315/2016) ricomprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 (rinnovo con modifiche della comunicazione) - competenza ARPAE;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di piazzali, con recapito finale nel "fosso interpoderale tombinato" ed avente coordinate geografiche Lat 44.088247 - Long 12.435284 (corrispondenti a 4884889 N – 2314684 E in Gauss Boaga fuso Est) - competenza ARPAE ;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 (proseguimento senza modifiche) – competenza ARPAE;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995– competenza comunale;
2. di VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA, in particolare:
- l'allegato A al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti;
 - l'allegato B al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico in corpo idrico;
 - l'allegato C al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
3. eventuali modifiche **sostanziali** dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - iii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006;
4. qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

5. la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5 - c. 5 del DPR n. 59/2013;
6. di revocare per le motivazioni riportate in premessa, i provvedimenti della Provincia di Rimini n. 39 del 17.02.2012 e n. 598 del 27.03.2014;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
8. di dare atto che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
10. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE e AUSL;
11. in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
12. In caso di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, la ditta dovrà dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

14. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
15. di dare atto che per ARPAE, il Servizio Territoriale esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
17. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Condizioni:

I rifiuti oggetto dell'attività di recupero, provenienti soprattutto da opere di escavazione e lavori stradali svolti in territorio provinciale/regionale, eseguiti dalla ditta stessa o da altre ditte, vengono trasportati, con idonei automezzi autorizzati, presso l'impianto per la messa in riserva e, laddove previsto, sottoposti a successivo trattamento.

Il trattamento dei rifiuti avviene secondo le seguenti fasi:

- a) Umidificazione dei cumuli soggetti a movimentazione per contenere la polverosità;
- b) Cernita e separazione dei rifiuti recuperabili dalle frazioni estranee (legno, plastica, ecc.);
- c) Frantumazione (ove prevista) per mezzo di frantoio mobile, al fine di ottenere una granulometria differenziata e separazione della frazione ferrosa;
Abbattimento delle polveri prodotte per mezzo di appositi nebulizzatori posti nei punti di maggior produzione delle stesse.
- d) Stoccaggio in cumuli (h max = 4 m) del materiale recuperato e conferimento del materiale di scarto a ditta autorizzata.

Il reimpiego avviene principalmente in sottofondazioni stradali, piazzali e riempimenti nel settore edilizio.

All'interno dell'impianto, i rifiuti e i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto vengono movimentati giornalmente per un periodo stimabile in circa 4 h/giorno mentre le operazioni di trattamento hanno cadenza circa mensile e durano 2/3 giorni con utilizzo di impianto di frantumazione per circa 7 h/giorno.

Prescrizioni:

1. la ditta POZZI COSTRUZIONI SRL, con sede dell'impianto in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA - VIA VECCHIA EMILIA, 4075, è iscritta, per quanto di competenza dell'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, al

numero 67 BIS del 04.08.2017

nel Registro delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipolog. D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti (decisione 2014/955/UE)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
3.1	170405	10	25	R13
7.1	101311 – 170101 – 170102 – 170103 170107 – 170802 – 170904 - 200301	1.925	2.750	R13 – R5
7.2	010410 - 010413	35	50	R13 – R5
7.14	170504	14	20	R13 – R10
7.31 BIS	170504	105	150	R13 - R5 - R10

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006;

2. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
3. nello svolgimento dell'attività ex artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
 - b. la cortina arborea perimetrale dovrà essere mantenuta in buone condizioni;
 - c. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
 - d. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice CER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice CER e la denominazione del rifiuto stoccato;
 - e. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
 - f. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;

- g. nel perimetro interno dell'impianto dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto percorribile e libera da rifiuti/materiali di almeno 3 metri dalla base della piantumazione alla base dei cumuli;
- h. i cumuli dei rifiuti non devono superare i 4 metri di altezza;
- i. sui cumuli non potranno essere realizzate rampe o sopraelevazioni;
- j. il fondo dell'area di pertinenza della ditta dovrà essere mantenuto in condizioni tali da evitare l'impaludamento dello stesso e la formazione di irregolarità che vadano a compromettere la raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento;
- k. deve essere assicurato il buon funzionamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali con manutenzione annuale;
- l. i rifiuti derivanti dalla manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere gestiti come previsto dal D.lgs. 152/2006;

4. si rammenta inoltre che:

- a. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
- b. l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- c. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt. 188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, dello stesso D.lgs. n. 152/2006;

Condizioni:

- la zona in cui è localizzato lo stabilimento non è servita da pubblica fognatura;
- il sistema di gestione delle acque meteoriche si configura nel CASO 2 (dilavamento in continuo) delle modalità di scarico previste dalla Delibera di G.R. n. 286/05;
- l'area nella quale si svolgono le operazioni di deposito e movimentazione di materiali inerti (rifiuti e materie prime), di 5.200 m², con pavimentazione in gran parte su terreno incolto è servita da una rete di raccolta delle acque costituita da una tubazione perimetrale (collettori principali) corredata da pozzetti e caditoie;
- la rete di raccolta, così come da ultima proposta progettuale di adeguamento, conferirà le acque in testa ad un maxitubo (L=42 m, Φ = 1000 mm, V= 33 m³), che, tenuto conto dei parametri di progetto (Coefficiente di afflusso assunto pari a 0,3, Tempo di separazione 30 minuti, Coefficiente di ritardo =0,47, coefficiente quantità di fango= 300, superficie di dilavamento 5.200 m²), costituirà idoneo sistema di trattamento continuo delle acque meteoriche di dilavamento de piazzali;
- lo scarico di coordinate geografiche Lat 44.088247 - Long 12.435284 (corrispondenti a 4884889 N - 2314684 E in Gauss Boaga fuso Est) avviene in fosso interpoderale tombinato posto lungo il confine est del piazzale e ricade nel bacino idrico del fiume Uso;

Prescrizioni:

1. lo scarico in oggetto dovrà conformarsi ai valori limite di emissione in acque superficiali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D.lgs. 152/06;
2. tutte le operazioni di manutenzione cui sarà sottoposto l'impianto di gestione delle acque dovranno essere eseguite con idonea periodicità, in particolare dovrà essere effettuata la verifica ed eventuale spurgo del maxi tubo e delle caditoie, con conseguente allontanamento dei fanghi raccolti secondo le norme di legge, con cadenza almeno semestrale.
3. attraverso la corretta manutenzione dell'area in cui lo scarico è inserito si dovranno prevenire fenomeni di impaludamento del terreno e stagnazione dei reflui;

4. lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
5. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
6. le superfici scolanti (intendendo soprattutto gli spazi non occupati dal deposito di materiale) devono essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento; dovrà inoltre essere garantita un'opportuna sistemazione del fondo in modo da facilitare lo scorrimento dei reflui meteorici verso i punti di raccolta;
7. dovrà essere curato il mantenimento dei cordoli spartiacque e degli appositi dispiuvi allo scopo di parzializzare la superficie scolante separando l'area destinata a parcheggio e manovra dall'area di gestione dei rifiuti;
8. la ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare di insudiciare e imbrattare la strada pubblica e le sue pertinenze, apportare o spargere fango e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli come previsto dal Codice della Strada;
9. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, Azienda USL e Comune di Santarcangelo di Romagna, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

Condizioni:

Nello stabilimento si svolgono le operazioni di carico e scarico del materiale inerte con la formazione di cumuli, cernita e separazione dei materiali, frantumazione dei materiali di maggiori dimensioni tramite frantoio mobile, che danno luogo ad emissioni diffuse di polveri;

Il frantoio mobile è dotato di impianto di umidificazione;

E' presente una barriera perimetrale in di arbusti sempreverdi e recinzione dotata di rete antivento.

Prescrizioni:

1. Gli automezzi devono essere provvisti di idonee coperture (teloni). La velocità degli automezzi deve essere inferiore a 30km/h.
2. Lo scarico del materiale per la formazione dei cumuli dovrà avvenire ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale..
3. I cumuli che per tipologia di materiale e/o causa condizioni climatiche (stagione estiva o periodi maggiormente siccitosi, vento superiore ai 3.0 m/s) possano generare emissioni diffuse, devono essere sottoposti a bagnatura.
4. La movimentazione del materiale deve avvenire ponendo particolare attenzione nel limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale e in caso di condizioni climatiche (stagione estiva o periodi maggiormente siccitosi, vento superiore ai 3.0 m/s) per cui si possano generare emissioni diffuse, si dovrà provvedere all'umidificazione.
5. Durante le fasi di frantumazione dovrà essere comunque mantenuto in funzione il previsto impianto di umidificazione.
6. La società dovrà provvedere alla verifica e manutenzione periodica della delimitazione perimetrale.
7. La società dovrà provvedere alla bagnatura con cadenza regolare dei piazzali e delle vie interne (in particolar modo durante la stagione estiva) mediante autocisterna o altro sistema idoneo.
8. La società dovrà provvedere alla pulizia delle ruote degli autocarri prima dell'uscita dei mezzi sulla viabilità ordinaria, al fine di limitare l'imbrattamento della medesima con la polvere.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.